



Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 3612

Violazioni C.d.S. - Giudizio di opposizione - Procedibilità del ricorso in appello – Deposito di copia dell'atto in cancelleria in luogo dell'originale – Conseguenze.

Il deposito in cancelleria, in luogo dell'originale, di copia - ancorché informale - dell'atto è invero idoneo a soddisfare la finalità presupposta dalla norma di radicare il procedimento di impugnazione, e di consentire al giudice di procedere alla preliminare verifica in ordine alla ricorrenza della relative condizioni di ammissibilità e procedibilità e alla costituzione del contraddittorio, costituendo al più mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge non arrecante alcuna lesione sostanziale ai diritti della controparte, sicché non può derivarne l'improcedibilità del gravame. (Cass. Civ., sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 3612) (Massima redazionale)

oooooooooooo

Che il consigliere designato ha depositato, in data 9 ottobre 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380 - bis cod. proc. civ.: "Il Ministero dell'interno impugna per cassazione la sentenza in data 15 febbraio 2011 con la quale il Tribunale di Reggio Calabria ne ha dichiarato improcedibile ex art. 348 cod. proc. civ. l'impugnazione della sentenza del Giudice di pace di Melito Porto Salvo che, in accoglimento del ricorso presentato da A. A., aveva annullato l'opposto verbale di contestazione, redatto dalla Polizia stradale di Reggio Calabria, per violazione di disposizioni del codice della strada.

Il giudice a quo ha ritenuto invalida la costituzione dell'appellante effettuata mediante iscrizione della causa a ruolo il 16 marzo 2010 con il deposito della sola copia dell'atto d'appello, mentre l'originale era stato successivamente depositato il 13 luglio 2010, oltre il termine stabilito dal combinato disposto degli artt. 165 e 347 cod. proc. civ.

L'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 168, 183, 347, 348, cod. proc. civ., sostiene che il principio di tassatività delle cause d'improcedibilità, desumibile dal tenore letterale dell'art. 348 cod. proc. civ., imponga di ritenere tale sanzione applicabile solo nel caso di mancata costituzione dell'appellante nei termini, onde il deposito di una copia in luogo dell'originale dell'atto di citazione non darebbe luogo ad una causa d'improcedibilità ma ad una mera irregolarità nella costituzione, ove tempestivamente avvenuta nel rispetto di quanto previste dal combinato disposto degli artt. 165 e 347 cod. proc. civ.

La censura appare fondata.



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

www.asaps.it - sede@asaps.it

Questa Corte ha avuto più volte modo di affermare (Sez. II, 17 novembre 2010, n. 23192), e anche recentemente di ribadire (Sez. III, 26 maggio 2011, n. 11591), che il deposito in cancelleria, in luogo dell'originale, di copia - ancorché informale - dell'atto è invero idoneo a soddisfare la finalità presupposta dalla norma di radicare il procedimento di impugnazione, e di consentire al giudice di procedere alla preliminare verifica in ordine alla ricorrenza della relative condizioni di ammissibilità e procedibilità e alla costituzione del contraddittorio, costituendo al più mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge non arrecante alcuna lesione sostanziale ai diritti della controparte, sicché non può derivarne l'improcedibilità del gravame, non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi di mancata tempestiva costituzione dell'appellante. A fortiori quando l'originale venga comunque depositato, seppure dopo la scadenza del termine prescritto, e non vi siano dubbi sulla conformità della copia all'originale.

Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio".

Considerato che il Collegio condivide la proposta contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata;

che la causa deve essere rinviata al Tribunale di Reggio Calabria, che la deciderà in persona di diverso magistrato;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Per questi motivi

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Reggio Calabria, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI - 2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 gennaio 2013.